

**Comune di BOTTICINO**

**Provincia di Brescia**



Botticino, li 26.02.2021

**Verbale n. 02 /2021**

L'Organo di Revisione **Dott. Walter Zanoni**

*Vista:*

- la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale riguardante l'approvazione del "RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PER ESIGIBILITA' AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.";

*Visti i seguenti documenti:*

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;

Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento parziale dei residui, per la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020 e bilancio di previsione 2020/2022, come allegati alla predetta proposta deliberativa;

Visti, in ordine al riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

Dato atto che, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento dei residui è effettuato con deliberazione della Giunta comunale corredata dal parere dei revisori dei conti;

che il riaccertamento dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del "Principio di competenza finanziaria potenziata" in vigore dal 1° gennaio 2015. Il riaccertamento dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;

## Comune di BOTTICINO

### Provincia di Brescia



che, alla luce di tale principio, potranno essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate e tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento ma non incassate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo il FPV di spesa. La costituzione del FPV non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Al termine della procedura di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate;

dato atto che con deliberazione n.5 del 19/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs.118/2011 e l'ente si trova in esercizio provvisorio in quanto non ha ancora approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 con cui è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/03/2021;

rilevato che con il provvedimento di riaccertamento parziale di cui alla proposta di deliberazione della Giunta comunale in oggetto sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da re-imputare, ed in particolare i residui passivi relativi ai lavori non ancora realizzati/ultimati relativi alle opere pubbliche, mediante l'utilizzo del FPV ed alla conseguente re-imputazione degli impegni all'esercizio 2021;

che, pertanto, il riaccertamento parziale dei residui, la determinazione del FPV e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020 e al bilancio di previsione 2020/2022 rispettano la vigente normativa come sopra richiamata;

#### Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi e dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

#### Tenuto conto:

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re-imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento;
- che il redigendo bilancio di previsione 2021/2023 dovrà contenere stanziamenti almeno pari agli impegni re-iscritti con richiamata deliberazione.



## **ANALISI DELLA RE-IMPUTAZIONE**

Sono dettagliati gli impegni non esigibili che sono stati correttamente re-imputati negli esercizi successivi in cui saranno esigibili per un importo pari a euro 1.757.002,87 per spese in conto capitale.

L'organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

## **CONCLUSIONI**

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole all'approvazione del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. con le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e alla re-imputazione al 2021 degli impegni del 2020, come da prospetti allegati alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di riaccertamento ordinario parziale.

*Il Revisore del Comune di Botticino*

**Dott. Walter Zanoni**